



ADDENDUM AL CONTRATTO DI CUI AL PROT. SALSIS 0006798/2021 DEL 31/03/2021 CIG:
Z8A3123690 (PROT. CUC N. 3353/2022)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, SERVIZI CONNESSI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, PER I LAVORATORI DI SALERNO SISTEMI S.P.A. TRIENNIO 2021-2023. - CIG SERVIZI SUPPLEMENTARI: Z9A3B72CB9

TRA

la società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., con sede in Salerno al Viale A. De Luca, 8. Codice Fiscale e Partita Iva 03453020657, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante nonché Datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81 2008, Avv. Maria Rosaria Altieri, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente Committente.

E

la società A.D.R.M. HELIOPOLIS S.r.l., con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Iannello, n. 26 — domiciliato per la presente procedura c/o heliopolis.sicurezza@pec.it), Codice Fiscale e Partita IVA 0353790656, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, dr. Andrea Donato, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente Fornitore.

PREMESSO

che Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. è parte della CUC del Gruppo Sistemi Salerno, giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del 13/11/2019, prot. n. 1134/2019, di cui la Stazione Appaltante capofila è Salerno Energia Holding S.p.A.;

che per tale qualifica ed in virtù di contratti di servizio, Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A./CUC gestisce, in forma aggregata ed ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., i cc.dd. acquisti di interesse comune a tutte le società appartenenti alla CUC del Gruppo salva poi la singola contrattualizzazione con l'aggiudicatario da parte di ciascuna società;

che, nell'ambito di detti acquisti comuni, dovendo procedere, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., all'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e dei servizi connessi, nonché alla nomina del Medico Competente per i lavoratori del Gruppo Sistemi Salerno, la CUC, in esecuzione alla Determina a contrarre del Direttore Generale del 28/10/2020, prot. n. 0010879/2020, ha proceduto, in modalità telematica sulla piattaforma digitale <https://cucgrupposalernoenergia.trasparenza.gov.it/>, all'affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e servizi connessi, e alla nomina del Medico Competente, per i lavoratori del Gruppo Sistemi Salerno — Triennio 2021 — 2023.

- che, mediante la procedura telematica negoziata la Stazione Appaltante ha determinato la proposta di aggiudica in favore del concorrente, Società A.D.R.M. HELIOPOLIS S.r.l. P.IVA.: 0353790656 avente sede legale in via Iannello, n. 26 Castel San Giorgio (SA), con il ribasso percentuale offerto pari al 27.56% da applicare sui prezzi unitari, inseriti nella "Tabella prezzi", allegata alla lettera di invito e posti a base della procedura di appalto;



- che, con nota del Direttore Generale di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A., prot. n.000362/2021 del 20/01/2021, è stata determinata l'aggiudica definitiva dei servizi in argomento, in favore del suddetto concorrente;
- che, per l'efficacia dell'aggiudica sono state acquisite: la polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e la polizza assicurativa RCT ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli estremi del conto corrente dedicato per i contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010;
- che, hanno avuto esito positivo le verifiche sull'aggiudicatario al fine della stipula del Contratto;
- che, è stato stipulato tra la Società controllata Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.a. e la Società A.D.R. M. HELIOPOLIS S.r.l. il Contratto di cui al prot. SALSIS n. 0006798/2021 del 31/03/2021 CIG: Z8A3123690;
- che, in corso di esecuzione, si sono resi necessari ulteriori servizi, non preventivabili nel fabbisogno originario, dovuti al piano di assunzioni intervenuto successivamente alla stipula del contratto di cui questo atto è da considerarsi appendice facente parte integrante del precedente accordo cui esso accede;
- che, pertanto, il RUP designato, rag. Antonio Manzi, con la RdA Traspare nr. 871/2023 in data 20.04.2023 provvedeva a richiedere una autorizzazione alla società Committente affinché potesse commissionare i servizi complementari necessari;
- che, in data 19.05.2023, il Procuratore Speciale della Sistemi Salerno – Servizi idrici S.p.A. ha autorizzato l'ulteriore costo valorizzato sulla base della nuova consistenza numerica dei dipendenti della Committente;
- che, pertanto, con il presente atto, entrambe le Parti intendono disciplinare le modalità di espletamento del servizio.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 — Premessa ed allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, la documentazione di gara predisposta dalla Committente, la documentazione amministrativa, l'offerta economica ed ogni altra dichiarazione prodotta dal Fornitore in sede di gara e per essa divenute vincolanti con l'avvenuta aggiudicazione, nonché i chiarimenti e le comunicazioni forniti dalla Committente nel corso della procedura di gara ed ai fini della presente formalizzazione. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle norme in materia di contratti pubblici, laddove applicabili (il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto la cui vigenza ricade il presente affidamento);

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto compatibile e/o non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. In caso di discordanza o contrasto, e fatte salve le norme di legge cogenti, prevarranno le disposizioni contenute nel presente Contratto e, comunque, gli atti e i documenti prodotti dalla Committente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore, se espressamente accettate dalla Committente.



Fanno, altresì, parte del presente Contratto:

le Linee Guida dell'ANAC al D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

il Regolamento D.P.R. n.207 2010, per le parti non abrogate;

il Capitolato Tecnico d'Appalto con gli allegati "Elenco prestazioni ed Informazioni società";

tutta la documentazione relativa procedura gara, come da voi accettato in sede di offerta (prot. n. CUC/00 I 2548/2020) in data 06/12/2020;

le documentazioni redatte ai sensi del D. Lgs. n.81 2008 e ss.mm.ii..

Formano, altresì, parte integrante del Contratto le norme vigenti in tema di Contratti Pubblici, seppure non esplicitamente menzionate.

Art. 2 — Oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Committente affida al Fornitore, che accetta, pienamente e senza condizione o riserva o eccezione alcuna e per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, i seguenti servizi:

- Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori e dei soggetti a questi equiparati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Medico Competente, ai sensi del Titolo I, Capo III, Sezione V, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (artt. 38 e ss.);
- Formazione degli Addetti al Primo Soccorso, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 15/07/2003, n. 388;
- Valutazione dello stress lavoro correlato, di cui all'art. 3 dell'Accordo Europeo del 08/10/2004, così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 09/06/2008.

Tutta la suddetta attività costituisce la prestazione principale e unica, non sussistendo prestazioni secondarie ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 50 2016. L'appalto non è diviso in lotti, stante l'unicità del servizio che non consente articolazioni e frammentazioni. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente contratto si intende ricompresa ogni e qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, incluse le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del D. Lgs. n. 15 1/2001. Pertanto, le attività minime oggetto del presente contratto sono:

a) Sorveglianza Sanitaria.

Il Fornitore, avendo preso cognizione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, predispose il protocollo sanitario della Committente che si obbliga ad eseguire puntualmente quale programma per effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio sono variabili a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata. Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti norme e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale della Committente, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro e delle riunioni con il servizio prevenzione e protezione aziendale del relativo Datore di Lavoro, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.



La Sorveglianza Sanitaria comprende (rif. art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 2008 e ss.mm.ii):

1. visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità delle visite è quella fissata nel protocollo sanitario, salvo le variazioni che il Medico Competente potrà richiedere in funzione dei rischi specifici legati alle mansioni;
3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. visita medica preventiva in fase preassuntiva;
7. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
8. monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (rif. art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 81 2008 e ss.mm.ii.) e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente (rif. art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 81 2008 e ss.mm.ii.). Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui ai punti sub 1), 2), 4), 6) e 7) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (rif. art. 41, comma 4, del D. Lgs. n. 81 2008 e ss.mm.ii.).

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti chimici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (di seguito RSPP) della società Committente.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria, di cui al presente articolo, si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore. Sono altresì comprese nell'appalto anche eventuali attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151. Il Fornitore, per la esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria, deve disporre ed avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo, specialistico ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni all'uopo richiesti dalla normativa vigente in materia.



b. Incarico di Medico Competente.

Il Datore di Lavoro della Committente nomina, con il presente contratto e con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, quale proprio Medico Competente, la dr.ssa Anna Maria Apicella, nata a Salerno il 03/05/1957 e iscritta al n.ro 14398 dell'“Elenco Nazionale dei Medici Competenti”, in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 che dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo. In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella, i cui contenuti sono definiti nell'Allegato 3A al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima e fornisce la ricevuta di tale consegna al Datore di Lavoro della società Committente; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione



Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Inoltre, il Medico Competente dovrà provvedere all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al Datore di Lavoro e al RSPP, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti ciclici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale. Infine, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D. Lgs. 8 1/2008 e ss.mm.ii., entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il Medico Competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B, al succitato Decreto.

Alla cessazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., come sopra riportato, il Medico Competente incaricato deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso al Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. con salvaguardia del segreto professionale, in formato digitale.

Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 8 1/2008 e ss.mm.ii., può essere dipendente o collaborare con la struttura del Fornitore.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera n), del D. Lgs. n. 8 1/2008 e ss.mm.ii., il Medico Competente comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 8 1/2008 e ss.mm.ii. al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine prescritto dallo stesso decreto. In sede di accettazione dell'incarico dovranno essere indicati, oltre alla dimostrazione dei titoli e requisiti del Medico Competente, anche i recapiti telefonici, fax, PEC e email del Medico Competente, al fine di garantire una facile e tempestiva comunicazione. Al Medico Competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma deve estendersi, in termini propositivi, sia al campo della prevenzione primaria, sia a quello della prevenzione secondaria. La prevenzione primaria deve essere attuata mediante approcci multidisciplinari con le altre figure, finalizzata all'analisi della valutazione dei rischi inerenti ogni specifico lavoro: la prevenzione secondaria deve prevedere un forte impegno nella tutela della salute psicofisica del lavoratore, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell'adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti. Al Fornitore non è consentito alcun cambiamento del Medico Competente nominato, né la sua sostituzione, salvo che nei casi di ferie o malattie: il sostituto



deve, in ogni caso, possedere tutti i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 81/2008. Il Fornitore ed il Medico Competente devono mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie richieste dagli Enti preposti al controllo, come ad esempio in caso di richiesta di informazioni da parte dell'INAIL in caso di denuncia di malattie professionali.

c. Formazione Addetto Primo Soccorso.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il Datore di Lavoro deve designare gli Addetti al Primo soccorso e garantire loro la dovuta formazione aggiornamento triennale ai sensi dell'art. 37, comma 9, del predetto Decreto. Tenuto conto che i requisiti dei docenti per il corso di primo soccorso sono indicati nel D.M. n. 388/2003 secondo il quale *“la formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato”*, è oggetto del presente Contratto, la formazione Addetto Primo Soccorso/aggiornamento Primo soccorso per tutti gli Addetti Primo Soccorso designati dai Datori di Lavoro della Committente.

d. Valutazione stress lavoro correlato.

Lo stress lavoro correlato viene descritto all'art. 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 quale *“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”* (art. 3, comma 1). Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia, non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro correlato. Lo stress lavoro correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. La valutazione del rischio da stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal Datore di Lavoro, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, la Committente, su preventiva comunicazione ed indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso il Datore di Lavoro a: trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;

gestire il sistema delle visite anche per gli eventuali ulteriori accertamenti medici;

comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;

comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;

comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;



archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;

conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

Art. 3 LUOGO DI ESECUZIONE

La sorveglianza sanitaria (prestazioni da n. 2 a n. 14 di cui al documento "Elenco prestazioni" (allegato al Capitolato Tecnico) sarà erogata, a seconda delle esigenze della Committente, presso la "sede per la sorveglianza sanitaria" indicata nel documento "Informazioni società" allegato al Capitolato Tecnico, a mezzo l'Ambulatorio Mobile messo a disposizione dal Fornitore oppure presso la struttura del Fornitore stesso sita nel Comune di Salerno. Il luogo di esecuzione sarà concordato con la società Committente. Si specifica che le visite mediche non periodiche (ad es. visita medica per cambio mansione, visita precedente alla ripresa del lavoro, ecc.), atteso che coinvolgono poche unità di lavoratori, sono erogate presso la struttura del Fornitore sita nel Comune di Salerno.

Le eventuali visite/esami specialistici (prestazioni da n. 15 a n. 27 di cui al documento "Elenco prestazioni" (allegato al Capitolato Tecnico), che, data la specificità non è possibile effettuare presso l'Ambulatorio Mobile, saranno effettuate presso la struttura del Fornitore sita nel Comune di Salerno. Il luogo di esecuzione della valutazione stress lavoro correlato (prestazioni da n. 28 a n. 30 di cui al documento "Elenco prestazioni" (allegato al Capitolato Tecnico), sarà concordato con la società Committente.

La formazione (prestazioni di cui al n. 31 e n. 32 di cui al documento "Elenco prestazioni" allegato al Capitolato Tecnico) dovrà essere erogata presso le sedi della società Committente o presso la struttura del Fornitore sita nel Comune di Salerno, a seconda delle esigenze della società Committente.

Art. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

4.1 Sorveglianza sanitaria e Medico Competente

Il Medico Competente, tenendo conto delle cartelle sanitarie dei lavoratori ricevute in consegna dalla Committente, nonché della valutazione dei rischi collegata alla mansione, elaborerà il Protocollo Sanitario anno 2021 da trasmettere, in formato elettronico e firmato digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della società Committente, (all'attenzione del Datore di Lavoro, al RSPP ed all'Ufficio Personale della Committente).

Il Protocollo Sanitario, sulla base anche delle risultanze ottenute dalle precedenti visite mediche e dalle riunioni periodiche, deve essere aggiornato annualmente (anno 2022 e anno 2023), e trasmesso con le modalità di cui sopra. Annualmente, sulla base del Protocollo Sanitario, il Medico Competente provvederà a definire il calendario degli accertamenti previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 e lo comunicherà, anche tramite posta elettronica ordinaria, al Datore di Lavoro e al RSPP della Committente, affinché l'RSPP possa provvedere alla convocazione dei dipendenti ed all'organizzazione dei turni di lavoro con modalità tali da ridurre l'incidenza sul servizio. Per le visite ai lavoratori della Committente, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, il Fornitore, per tutta la durata dell'affidamento, deve mantenere la disponibilità di un "Ambulatorio mobile per la medicina del lavoro" progettato e immatricolato come "ambulatorio mobile" provvisto della



strumentazione e del personale sanitario necessari all'esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, conforme alle normative specifiche, e destinato allo svolgimento delle prestazioni da n. 2 a n. 14 di cui al documento "Elenco prestazioni" allegato al Capitolato Tecnico. In alternativa, le prestazioni da n. 2 a n. 14 possono essere erogate presso la struttura del Fornitore sita nel Comune di Salerno, a seconda delle esigenze della società Committente. Il luogo di esecuzione sarà concordato con la stessa Committente. In tal caso, il Fornitore dedicherà una fascia oraria esclusivamente ai lavoratori della società Committente. Il Medico Competente deve comunicare tempestivamente al RSPP per iscritto, anche tramite posta elettronica ordinaria, i nomi dei lavoratori, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti. Al termine della periodica sorveglianza sanitaria annuale o a valle di visite mediche non periodiche, il Medico Competente deve: a) entro 5 gg. lavorativi dalla effettuazione dell'ultima visita, inviare in formato elettronico e firmato digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della Committente (all'attenzione del Datore di Lavoro, al RSPP ed all'Ufficio Personale della Società) i seguenti documenti: 1. il Registro di idoneità alla mansione (elenco riportante tutti i giudizi di idoneità dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria con la data di esecuzione e la relativa scadenza); 2. il Giudizio dell'idoneità alla mansione; in caso di Giudizi di Idoneità che prevedano limitazioni alla mansione la trasmissione, con le modalità sopra riportate, deve essere tempestiva; 3. il riepilogo di tutte le visite mediche specialistiche fatte per singolo dipendente; 4. l'elenco originario dei dipendenti soggetti alle visite, con evidenza di quelli per i quali non è stato possibile effettuare la visita; b) entro 5 gg. lavorativi dalla effettuazione dell'ultima visita, dare copia del Giudizio di Idoneità ad ogni lavoratore (rif. art. 41, comma 6bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) e informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta del lavoratore rilasciargli copia della documentazione sanitaria (art. 25, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii); c) allegare gli esiti della visita medica del singolo lavoratore alla "Cartella sanitaria e di rischio", di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato II al suddetto Decreto e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 (Tenuta della documentazione) del suddetto Decreto. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica (punto 2) deve essere redatto secondo le disposizioni previste dal D.M. Salute 9 luglio 2012, deve essere nominale con precisa indicazione della mansione e dei rischi a cui è esposto il lavoratore, della struttura di appartenenza, riportare gli eventuali esami integrativi, la data di compilazione e la data della successiva visita se prevista, il riferimento al protocollo sanitario, avere timbro e firma del Medico Competente certificante. Il giudizio di idoneità con prescrizione deve indicare in modo preciso anche le limitazioni riferite alla mansione specifica. Il Medico Competente deve informare il lavoratore che è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008 (visita medica su richiesta del lavoratore), la Committente (nella persona del RSPP) lo comunicherà al Medico Competente che, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvederà a fissare la data della visita entro un congruo termine. Per le visite di cui



all'art. 41, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 81/2008 (visita medica in occasione del cambio della mansione). il Medico Competente vi provvede entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della Committente. Le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lett. e ter), del D. Lgs. n. 81/2008, sono effettuate dal Fornitore entro il secondo giorno lavorativo dalla data di comunicazione da parte della società, salvo diversa comunicazione della società stessa. L'eventuale ricorso a medici specialistici e/o ad accertamenti specifici specialistici, che il Medico Competente dovesse ritenere necessari avviene previo avviso al datore di lavoro. Alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente, il Fornitore effettuerà la visita entro 5 giorni dalla comunicazione. Riunioni periodiche Il Medico Competente partecipa alle riunioni periodiche, indette almeno una volta all'anno dal Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e svolte secondo quanto disposto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Durante la riunione, il Medico Competente presenterà, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la relazione sulla sorveglianza sanitaria esponendo i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori. Entro sette giorni lavorativi dalla data della riunione, il Medico Competente trasmette, in formato elettronico e firmato digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della società Committente (all'attenzione del Datore di Lavoro, al RSPP ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della Committente), la Relazione sorveglianza sanitaria, presentata in sede di riunione.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Della riunione deve essere redatto un verbale, che è a disposizione del Medico Competente per la sua consultazione. Si specifica che la/le riunioni periodiche (almeno n. 1 anno per società) rientrano nella prestazione "Attività annuale Medico Competente" di cui al punto i del documento "Elenco prestazioni" allegato al Capitolato Tecnico. Gli eventuali costi per raggiungere le sedi per la riunione periodica (es. rifornimento carburante, pedaggio, biglietto treno, ecc.) saranno rimborsati al costo solo se debitamente documentati.

Sopralluoghi ambienti di lavoro: Il Medico Competente visita gli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro interessato, ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi (rif. art. 25, comma 1, lettera l, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.). Alla data del presente Contratto gli ambienti di lavoro individuati sono quelli di cui alla voce "sedi" del documento "Informazioni società" allegato al Capitolato Tecnico. Si specifica che, ove presenti tra le sedi "Cantieri mobili", deve essere assicurato almeno n. 1 sopralluogo/anno su n. 1 cantiere della Committente. Gli eventuali costi per raggiungere le sedi per i sopralluoghi (es. rifornimento carburante, pedaggio, biglietto treno, ecc.) saranno rimborsati al costo solo se debitamente documentati. Entro 5 giorni lavorativi dal sopralluogo o dall'ultimo sopralluogo, nel caso di più sedi, il Medico Competente deve inviare il Verbale di Sopralluogo in formato elettronico e firmato digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della Committente (all'attenzione del Datore di Lavoro, al RSPP).



4.2 Formazione Addetto Primo Soccorso

Come prescritto all'art. 3 "Luogo di esecuzione" del presente Contratto, i corsi formazione per Addetto primo Soccorso e i corsi di aggiornamento al primo soccorso possono essere erogati presso la sede della società o presso la struttura del Fornitore, a seconda delle esigenze della Committente. Si specifica che, oltre all'importo previsto per la specifica prestazione (prestazioni da n. 23 a n. 24 del documento "Elenco prestazioni" allegato al Capitolato Tecnico), gli eventuali costi per raggiungere la sede (es. rifornimento carburante, pedaggio, biglietto treno, ecc.) saranno rimborsati al costo solo se debitamente documentati.

La formazione deve essere erogata da personale medico avente i requisiti prescritti dal D.M. n. 388/2003. Entro 5 giorni lavorativi dalla fine del corso il Fornitore deve rilasciare, per ogni singolo Addetto formato aggiornato, il relativo Attestato e inviarlo in formato elettronico e firmato digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della Committente (all'attenzione del Datore di Lavoro, al RSPP ed all'Ufficio Personale della società).

4.3 Valutazione stress lavoro correlato

La valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato (di seguito RSLC) ha lo scopo di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per promuovere il benessere lavorativo. Per l'accertamento dei livelli di esposizione al rischio SLC, in linea con il concetto di "valutazione del rischio", si utilizza un protocollo o metodologia che non deve essere finalizzato, ad individuare patologie da stress già conclamate nei singoli individui (compito che spetta al Medico Competente in sede di sorveglianza sanitaria, eventualmente supportato da altre figure professionali), ma deve evidenziare le eventuali criticità presenti nell'ambiente e nella organizzazione del lavoro che possono costituire fonte di stress e che potrebbero, se non adeguatamente identificate, affrontate e risolte, produrre nel tempo patologie a carico dei lavoratori. Il professionista deve effettuare la valutazione in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente, con la consultazione preventiva degli RLS e mettendo in pratica una serie di attività specifiche, quali:

1) Incontro con il Datore di Lavoro, il Medico Competente, l'ufficio del Personale e l'RSPP per definire le modalità d'azione in termini di costruzione dell'intervento e per l'acquisizione delle informazioni preliminari sulla organizzazione del lavoro e sui principali macro - indicatori, con riferimento alle indicazioni di: a) Accordo Europeo del 2004; b) Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 1 5/SEGR'0023692, in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato di cui all'articolo 28, comma 1bis, del D. Lgs. n. 81 2008 e ss.mm.ii.; c) Documento pubblicato dall'INAIL nel 2017 "LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO";

2) Effettuare la valutazione secondo il piano di monitoraggio definito in collaborazione con Datore di Lavoro, Medico Competente e RSPP, seguendo la metodologia di cui sopra e che di seguito si sintetizza: La valutazione si articola in due fasi: a) una necessaria (valutazione preliminare); b) l'altra eventuale (valutazione approfondita), da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. La



valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).

II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). In questa prima fase il professionista potrà utilizzare liste di controllo applicabili o altri strumenti che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell'elenco) il professionista dovrà sentire i lavoratori e/o il RLS. Il professionista, previo parere del Datore di lavoro e dell'RSPP, potrà definire un campione rappresentativo di lavoratori da sentire, in funzione del numero di lavoratori di ciascuna società. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al professionista, sentito il Datore di lavoro e l'RSPP, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Rilevazione del rischio con esito negativo: Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il professionista deve predisporre una relazione finale che va allegata direttamente al D.V.R. della società Committente e deve prevedere solo un piano di monitoraggio.

Rilevazione del rischio con esito positivo: Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il professionista procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa società definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita). La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

La documentazione prodotta dal professionista deve essere trasmessa in formato elettronico e firmata digitalmente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC istituzionale della società Committente (all'attenzione del Datore di Lavoro, al RSPP ed all'Ufficio Personale della stessa Committente).



Art. 5 - Consenso informato

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari (art. 20, comma 2, lett. i), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Al Medico Competente sono richieste abilità relazionali e comunicative per garantire rapporti collaborativi e una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, così come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario. Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato, prima dell'esecuzione della visita medica, della necessità e degli obiettivi della sorveglianza sanitaria; ha il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati ottenuti; deve essere informato dei rischi lavorativi cui è esposto e delle misure preventive che deve mettere in essere per tutelare lo stato di salute; deve essere informato dei diritti/doveri che gli competono; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorative o dell'esposizione.

Art. 6 Durata dell'affidamento Recesso e risoluzione

Il presente affidamento avrà una durata per massimo 12 mesi (6 mesi anno 2023 + 6 mesi di proroga), dalla data di stipula del Contratto, con esclusione della previsione di tacito rinnovo, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dalla Committente, salvo che l'importo massimo spendibile (di cui al successivo articolo 7) non sia speso prima della scadenza del semestre o della proroga (ove richiesta). La Committente potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso, al Fornitore spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso, senza che lo stesso possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre fin d'ora rinuncia. L'inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, comporterà la risoluzione dello stesso ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente. In ogni caso, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che nei casi specificatamente previsti in altre disposizioni del presente atto, al verificarsi di uno dei seguenti casi generali:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte del Fornitore;
- b) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
- c) perdita e/o accertata mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e/o dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- d) violazione del divieto di cessione e subappalto di cui al successivo art. 10;
- e) mancato riscontro del Fornitore, nel termine fissato dalla Committente (che non può essere inferiore ad almeno 5 giorni dal ricevimento della relativa contestazione) alle contestazioni mosse dalla Committente per disfunzioni del servizio ovvero mancata produzione di giustificazioni scritte ovvero mancata/parziale eliminazione delle situazioni contestate dalla Committente.



Art. 7 Importo dell'affidamento

L'importo del presente affidamento è pari ad € 16.380.00 (sedicimilatrecentottanta/00) comprensivo dell'eventuale proroga, oltre IVA come per legge. Non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze e, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, non sono individuati costi della manodopera. Il valore dell'affidamento è comprensivo di tutte le prestazioni, le forniture, le attività e le spese necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio in oggetto, e rappresentano esclusivamente la spesa massima non superabile per le prestazioni in oggetto. Infatti, il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, con l'applicazione dei prezzi unitari aggiudicati per ciascuna delle tipologie di prestazioni richieste, senza pertanto alcun obbligo a carico della Committente di raggiungere un importo minimo contrattuale e senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Art. 8 — Consistenza dei Lavoratori e luoghi di lavoro

L'organico della Committente considerato è costituito da 187 (centoottantasette) lavoratori alla data di sottoscrizione del presente. Il numero di dipendenti e di luoghi di lavoro ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore, in base all'offerta presentata.

Art. 9 — Rapporti con la Società ed obblighi della Committente

La Committente si impegna, attraverso il Datore di Lavoro e il RSPP, a fornire al Medico Competente le informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione e delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- variazioni intervenute nei luoghi di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o macchinari di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro e sulla salute dei lavoratori. La Committente ha, altresì, l'obbligo, tramite il Datore di Lavoro ed il RSPP, di:
- consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture in cui operano i propri dipendenti;
- informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- fornire al Fornitore (al Medico Competente) l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco degli uffici aziendali oggetto dei sopralluoghi;
- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008;



- comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le documentazioni rilasciate;
- conservare le documentazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 2008 e ss.mm. e ii., non è necessario adempiere agli obblighi di cui al comma 3 e procedere alla redazione del DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. Per quanto attiene le attività di sopralluogo nei luoghi di lavoro al fine di eliminare ridurre alla fonte i rischi da interferenza, si stabilisce che il Medico Competente sarà sempre accompagnato da un addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, o da un lavoratore della sede oggetto del sopralluogo.

Art. 10 - Divieto di subappalto e di cessione del Contratto

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente contratto.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari — Split payment — Fatturazione elettronica pagamenti

Il valore presunto del presente contratto per la durata di cui al precedente art. 6 e per tutte le attività di cui al precedente art. 2, viene stimato in via del tutto indicativa e calcolato sulla base dei prezzi offerti dal Fornitore in sede di offerta ed anche sulla base delle prestazioni dovute nel periodo di vigenza del contratto, in virtù del protocollo sanitario in essere al momento della presente formalizzazione. Il suddetto importo è meramente indicativo, per cui, qualora l'entità stimata dovesse risultare inferiore, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Fornitore. I corrispettivi si riferiscono ai servizi relativi all'oggetto del presente contratto, svolti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e di legge. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendosi il Fornitore ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo lo stesso vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisione o aumento dei corrispettivi sopra indicati. Il calcolo del corrispettivo dovuto al Fornitore viene effettuato previa presentazione di un dettagliato rapporto sull'attività eseguita in termini di:

Nominativi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, con dettaglio di quanto effettuato (visita medica, visita specialistica, esami strumentali, etc);

Elenco prestazioni svolte.

L'importo liquidato è determinato applicando, a ciascuna prestazione, l'importo unitario aggiudicato per ogni prestazione di cui al documento "Elenco prestazioni" allegato al Capitolato Tecnico, al netto del ribasso offerto. Le attività relative agli obblighi del Medico



Competente sono liquidate in unica soluzione a seguito della riunione periodica, secondo il prezzo offerto. Il corrispettivo dovuto al Fornitore per le prestazioni erogate come sopra fissato sarà liquidato a mezzo bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) il numero e la tipologia delle prestazioni erogate nel periodo di competenza; 2) il corrispettivo totale ottenuto applicando le tariffe del Fornitore; 3) l'assoggettamento all'aliquota IVA, nella misura di legge; 4) il riferimento al presente contratto ed al relativo CTG.

La liquidazione di ciascuna fattura avverrà secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012 ed ai sensi di quanto fissato dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. e ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), per la quale il Fornitore si impegna a:

a) comunicare ogni variazione del dc dedicato a ricevere i pagamenti relativi al presente contratto nonché delle generalità e del C.F. delle persone legittimate ad operare su di esso, che al momento della presente formalizzazione sono i seguenti: codice IBAN: IT60H03 117616000000076047 — ANDREA DONATO C.F.: DNTNDR54S23F912L;

b) riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente contratto (Z9A3B72CB9);

c) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche nei subcontratti, dandone conto alla Committente, e a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni.

Ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi: • forfettario, ai sensi dei commi 5489, art. 1, legge 190/2014; • dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, Decreto-legge 98/2011. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore nell'ambito del presente contratto dovranno essere emesse, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: fatturaelettronica.serviziidrici@pec.grupposistemisalerno.it. Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate non emesse. Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato PDF.

Art. 12 Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con la Committente, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente, del quale accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia



riconducibile alla propria responsabilità e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. sarà facoltà della Committente recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 13 Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza: di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. L'obbligo precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di riservatezza.

Art. 14 Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali forniti dal Fornitore è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., quale Titolare di tale trattamento, informa (si veda anche Informativa Fornitori, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Privacy"), pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali del Fornitore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato;



- il conferimento dei dati da parte del Fornitore e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., con sede in viale A. De Luca, n. 8 - Salerno, nella persona del Legale Rappresentante della Società;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Carmine de Donato; i suoi dati di contatto sono: dpo.si@grupposistemisalerno.it;
- il Fornitore o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati del Committente.
- Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.

Art. 15 — Referenti contrattuali

Ai fini del presente Contratto, i referenti della Committente sono gli Uffici di cui all'elenco che segue:

- a) Datore di Lavoro: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Maria Rosaria Altieri;
- b) Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione: dr. Ing. Pasquale Giordano
- c) Direttore dell'Esecuzione e ASPP: per il Servizio Idrico/Acqua potabile: dr. ing. Marco Colasante, per il servizio Depurazione\Fognatura: sig. Michele Aquino;
- d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Antonio Citro e Antonio Della Monica (fino a scadenza del mandato);
- e) Ufficio del Personale, per tutte le comunicazioni riguardanti i dipendenti, per la gestione delle cartelle sanitarie, delle idoneità alla mansione e dell'aggiornamento delle cartelle del dipendente. Tale Ufficio è il riferimento per le comunicazioni e per le denunce di malattia professionale provenienti dall'INAIL.

Art. 16 — Foro competente

Per tutte le questioni relative al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Art.17 Responsabile del Procedimento

Ai sensi del Codice dei Contratti, Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha individuato nel rag. Antonio Manzi il soggetto cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento.



Art.18 — Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
Salerno, 20.06.2023

<p>Il Fornitore A.D.R.M. HELIOPOLIS S.r.l. dr. Andrea Donato</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>A.D.R.M. HELIOPOLIS S.r.l. AMBULANZA PARAMEDICALE V. Libertà, 54 84093 CAIATALE DI CIRIGLIO (SA) Cod. Fisc. e P. IVA: 02537390556</p>	<p>La Committente Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. Gruppo Sistemi Salerno Il PRESIDENTE avv. Mariarosaria Altieri</p>
---	---

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cc., le Parti espressamente accettano, dopo attenta lettura, gli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16,17 e 18 del presente contratto.

<p>Il Fornitore A.D.R.M. HELIOPOLIS S.r.l. dr. Andrea Donato</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>A.D.R.M. HELIOPOLIS S.r.l. AMBULANZA PARAMEDICALE V. Libertà, 54 84093 CAIATALE DI CIRIGLIO (SA) Cod. Fisc. e P. IVA: 02537390556</p>	<p>La Committente Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. Gruppo Sistemi Salerno Il PRESIDENTE avv. Mariarosaria Altieri</p>
---	---

[Handwritten signature]

